



Regolamento interno del Corso di Dottorato in *Medium e medialità*

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Ai sensi dell'art. 6, c. 7 del Regolamento di Ateneo in materia di dottorato (di seguito per brevità denominato "Regolamento di Ateneo") emanato con D.R. n. 74 del 22 maggio 2020, cui si fa integrale rinvio, il Collegio docenti del Corso di Dottorato di Ricerca in *Medium e medialità* (di seguito denominato "Dottorato") intende dotarsi del presente Regolamento interno relativo

- a) al funzionamento del dottorato stesso in coerenza con gli obiettivi specifici del Corso;
- b) ai suoi organi;
- c) ai diritti e doveri dei dottorandi che lo frequentano.

2. Il Regolamento è stato sottoposto in prima applicazione all'approvazione del Senato Accademico; ogni ulteriore modifica, purché essa non deroghi al Regolamento di Ateneo, è approvata e deliberata dalla maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti del Collegio.

Art. 2 – Obiettivi specifici

1. Il Dottorato si prefigge lo studio del mezzo di interazione personale e sociale (medium, medialità) travalicando le barriere disciplinari e cronologiche. Elaborate per descrivere la complessità della società moderna, le nozioni di *medium* e *medialità* sono state utilizzate, in vari ambiti disciplinari, per qualificare tanto il prodursi del fenomeno oggetto di indagine quanto per descrivere il mezzo di indagine o di rappresentazione del fenomeno stesso; adoperate finora per affrontare fenomeni moderni e/o contemporanei di natura economica, giuridica, artistica e sociale, esse si dimostrano disponibili ad essere efficacemente estese, dall'asse orizzontale, spaziale e tipologico, all'asse verticale dell'evoluzione storico-culturale e sociale delle società premoderne, per lo studio delle quali la realtà contemporanea costituisce una sollecitazione non solo tecnologica.

2. In risposta alle domande e alle esigenze poste da una società complessa e multiculturale in cui i media assumono sempre maggiore rilevanza, il dottorato, oltre a fornire una preparazione adeguata a svolgere attività di ricerca anche in ambito universitario e in differenti discipline, intende contribuire a sviluppare competenze utili a ricoprire ruoli di alta qualificazione in diversi ambiti professionali: gestione e direzione delle amministrazioni e delle biblioteche, gestione e analisi aziendale e più in generale gestione dei rapporti interpersonali in contesti sociologicamente differenziati, analisi specialistica dei fenomeni economici, socio-antropologici e storici, artistici, filosofici, politici, alla luce di una piena consapevolezza teorica e pratica dei condizionamenti del *medium* per l'elaborazione e la diffusione dei saperi.

3. Più nello specifico il Dottorato intende fornire gli strumenti – teorici e pratici – più aggiornati, che consentano ai dottorandi di condurre ricerca scientifica nell'ambito delle scienze storico-filologiche e artistiche, economiche, giuridiche e sociali con risultati competitivi a livello sia

nazionale sia internazionale, ma anche di costruire solide professionalità in settori disciplinari diversificati.

4. Tra le finalità del Dottorato, raggiungibili attraverso le varie attività didattiche, di formazione e di ricerca, rientra inoltre il conseguimento da parte del dottorando di una completa maturità ed autonomia nel lavoro di progettazione, programmazione, svolgimento e rendicontazione dell'attività di ricerca svolta.

Art. 3 – Aree di afferenza

1. Il Dottorato in *Medium e medialità* afferisce, al momento della sua costituzione, alle Aree disciplinari 10 (Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche), 11 (Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche), 12 (Scienze giuridiche), 13 (Scienze economiche e statistiche) e 14 (Scienze politiche e sociali). Fatta salva la possibilità di un diverso assetto futuro del Collegio dei docenti che non rispecchi esattamente le Aree di afferenza previste dall'attuale Corso di Dottorato, il Dottorato si propone comunque di tutelare anche in futuro la propria caratteristica natura interdisciplinare, con l'obiettivo di valorizzare, intorno al tema centrale del Corso, il dialogo fra discipline diverse travalicando le limitazioni metodologiche imposte dai settori di ricerca. In particolare confida nella possibilità di arricchimento reciproco nell'indagine, lungo i due assi dell'approfondimento orizzontale e dello sviluppo verticale, delle molteplici declinazioni di *medium e medialità*, tramite l'interazione fra discipline umanistiche in senso stretto e discipline sociali con lo scopo di un affinamento reciproco dei metodi di indagine e delle strategie di osservazione specifici.

Art. 4 – Caratteristiche generali

1. Il Dottorato ha durata triennale. Ogni anno vengono emessi uno o più bandi in lingua italiana e inglese per la selezione pubblica dei candidati, nei quali sono specificati il numero dei posti e delle borse previsti.

2. Al Dottorato sono ammessi, a seguito di procedura concorsuale, gli studenti maggiormente qualificati, senza limitazioni di età e di cittadinanza, che siano in possesso del diploma di laurea specialistica/magistrale o diploma di laurea conseguiti secondo gli ordinamenti in vigore ante DM 509/99 e del DM 270/2004 o di analogo titolo accademico conseguito all'estero, entro la scadenza indicata nel bando di selezione ovvero da coloro che conseguano il titolo richiesto per l'ammissione – pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione – entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno.

3. L'italiano è lingua ufficiale del Dottorato.

4. Saranno tenuti in italiano gli insegnamenti curricolari, i seminari, gli esami; potranno comunque svolgersi in altra lingua straniera attività didattiche di tipo seminariale, conferenze e altre forme di didattica integrativa sulla base della programmazione didattica determinata ciascun anno dal Collegio dei Docenti di cui al successivo art. 6. Il Collegio dei Docenti inoltre potrà elaborare uno specifico programma formativo e didattico, che comprenda anche l'uso di lingue straniere, in caso di frequenza del dottorato da parte di studenti stranieri.

5. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio dei Docenti. In caso di cotutela il dottorando avrà facoltà di scegliere se redigere la tesi in italiano o nella lingua del paese dell'Università partner.

Art. 5 – Organi del corso di Dottorato

1. Sono organi del Dottorato:

- a. il Collegio dei Docenti;
- b. il Coordinatore.

Art. 6 – Il Collegio dei Docenti – composizione

1. Il Collegio dei Docenti del Dottorato (di seguito definito anche “Collegio”), in prima costituzione, è formato da:

a) professori di prima e seconda fascia e ricercatori universitari, di cui almeno dieci in ruolo presso l’Università sede del Dottorato, appartenenti alle Aree disciplinari cui afferisce il Corso e che facciano richiesta di adesione;

b) esperti, anche stranieri, di comprovata qualificazione, anche non appartenenti ai ruoli di cui alla lettera a), in misura non superiore alla metà dei componenti di cui alla medesima lettera a) che facciano richiesta di adesione.

2. Ai fini del rispetto del requisito relativo alla composizione minima del Collegio dei Docenti, così come definita dall’art. 4, comma 1 lett. a) del D.M. n 45/2013, ciascun soggetto può essere conteggiato una sola volta su base nazionale.

3. La cooptazione di nuovi membri viene deliberata dal Collegio dei Docenti con decisione approvata dalla maggioranza assoluta dei presenti una volta che il Collegio sia validamente costituito, secondo quanto indicato all’art. 7, c. 2 del presente regolamento. L’istanza di adesione al Collegio dei Docenti avviene mediante richiesta scritta e motivata, da inoltrarsi direttamente al Collegio, corredata di curriculum vitae, dell’elenco delle pubblicazioni inerenti alle aree di ricerca del Dottorato, della dichiarazione di non appartenenza/appartenenza a collegi di dottorati in altri Atenei e, nel caso di professori e ricercatori universitari appartenenti ad altro Ateneo, del nulla osta rilasciato dall’Ateneo di appartenenza.

5. Limitatamente alle questioni riguardanti l’andamento generale del Dottorato e i percorsi formativi, partecipano alle riunioni del Collegio dei Docenti i rappresentanti dei dottorandi, eletti – in numero di un rappresentante a fronte di 12 corsisti fino a un massimo di due – tra gli iscritti al Corso di Dottorato. La durata della loro carica è pari a due anni; nel caso di decadenza nel corso del biennio, subentrano ad essi i primi non eletti.

6. Su invito del Coordinatore, di cui al successivo articolo 8, possono inoltre assistere, senza diritto di voto, alle sedute del Collegio dei Docenti o alla discussione di punti specifici, persone di cui si ritenga utile il contributo in ragione del loro sostegno scientifico, didattico, tecnico o finanziario all’attività del Dottorato.

Art. 7 – Il Collegio dei Docenti – convocazioni

1. Il Collegio dei Docenti è convocato dal Coordinatore, ovvero su richiesta di almeno 1/3 dei membri che lo compongono. La convocazione è inviata almeno cinque giorni prima della seduta (salvo motivi di urgenza) con i metodi ritenuti più idonei per assicurarne la ricezione, compresa la posta elettronica. In caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a 3 giorni su decisione del Coordinatore; anche in tal caso la convocazione avviene con i metodi ritenuti più idonei per assicurare l’efficacia della convocazione. L’ordine del giorno viene, di norma, inviato con la convocazione.

2. Per la validità delle sedute del Collegio è necessaria la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti del Collegio, dedotti gli assenti giustificati. Le delibere sono assunte a

maggioranza dei presenti, una volta che il Collegio sia validamente costituito. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore. Le sedute si possono svolgere anche in forma telematica e le deliberazioni possono essere assunte anche in modalità di consultazione asincrona.

3. Il Collegio dei Docenti si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno per l'approvazione dell'offerta formativa annuale e per l'analisi delle attività a consuntivo. Delle riunioni del Collegio dei Docenti è redatto verbale a cura del segretario, ossia del professore ordinario o associato presente, con minore anzianità in ruolo.

4. Il Collegio dei Docenti svolge tutte le funzioni previste dall'art. 6, commi 6-8 del Regolamento di Ateneo, cui si rinvia.

5. Per ognuna delle Aree CUN di cui si compone il Collegio e a tutela dell'irrinunciabile carattere interdisciplinare del Corso di Dottorato, ogni anno viene nominato dal Collegio, tra i suoi membri, un Responsabile.

6. I Responsabili di cui al comma precedente hanno il compito di:

- a. predisporre annualmente l'Offerta formativa integrandosi con gli altri Responsabili;
- b. valutare il corretto svolgimento delle attività didattiche del Dottorato, con particolare riguardo all'Area di propria pertinenza.

Art. 8 – Il Coordinatore

1. Il Coordinatore del Corso di Dottorato è designato dal Collegio fra i professori di prima fascia a tempo pieno in possesso dei requisiti minimi stabiliti dall'ANVUR. In caso di indisponibilità, il Coordinatore può essere designato tra i professori del Collegio appartenenti alla seconda fascia che abbiano optato o che optino per il tempo pieno.

2. Il Coordinatore resta in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta.

3. Il Coordinatore svolge i compiti stabiliti dall'art. 6, commi 9-11 del Regolamento di Ateneo, cui si rinvia. Il Coordinatore può designare un suo Vice in grado di sostituirlo in caso d'impedimento o di malattia.

4. Il Coordinatore è tenuto a presentare annualmente al Nucleo di Valutazione interna una relazione, previamente approvata dal Collegio dei Docenti, che riporta l'autovalutazione dello stato del Corso di Dottorato.

5. Infine egli potrà giovare dell'aiuto di una Giunta, da lui indicata e approvata dal Collegio, che lo affiancherà nello svolgimento dei compiti istituzionali.

Art. 9 – La Giunta

1. Qualora, in base all'art. 6, comma 8 del Regolamento di Ateneo, il Coordinatore intenda giovare dell'aiuto di una Giunta, essa sarà composta da cinque membri (compreso il Coordinatore), uno per ciascuna area CUN rappresentata dal Collegio.

2. Il Collegio può delegare proprie funzioni alla Giunta.

3. La Giunta coadiuva inoltre il Coordinatore negli adempimenti previsti dall'art. 8 e in particolare nella stesura della relazione annuale di autovalutazione del Dottorato.

4. La Giunta resta in carica per la durata di un anno di corso. In caso di dimissioni, di cessazione o di impedimento di un membro della Giunta per un periodo superiore a tre mesi, il Collegio dei Docenti provvede alla sostituzione. Il mandato del nuovo membro scade con il mandato della Giunta.

Art. 10 – Attività formative e modalità di svolgimento delle medesime

1. Il Dottorato definisce annualmente le attività formative, che vengono pubblicate all'inizio di

ciascun anno accademico sul sito del Dottorato di cui al successivo articolo 11, unitamente alle modalità di svolgimento delle stesse. Ogni singola attività formativa dovrà avere una unità minima di 6 ore.

2. Il Dottorato organizza inoltre, anche congiuntamente con le altre strutture didattiche dell'Ateneo, seminari, incontri e altri eventi formativi alla cui frequenza ciascun dottorando è tenuto secondo le modalità indicate ciascun anno nel Manifesto degli Studi, comunque nella quantità minima indicata nel successivo comma 5.

3. La formazione interdisciplinare e trasversale ai Corsi, prevista in conformità con l'art. 4 comma f del DM 8 febbraio 2013 n. 45, è definita annualmente dal Collegio.

4. Il corso prevede lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca per un totale di 180 crediti, di cui 120 attribuiti alla ricerca e 60 alle attività didattiche. Parte delle attività didattiche e di ricerca potrà essere svolta anche presso un'istituzione straniera sulla base di programmi di studio approvati dal Collegio docenti. I 120 crediti per l'attività di ricerca saranno acquisiti attraverso il lavoro di elaborazione/stesura della tesi (90 CFU) e mediante la partecipazione ad attività e iniziative scientifiche varie (30 CFU) quali:

- a) eventuali corsi presso altre istituzioni in Italia o all'estero;
- b) convegni, seminari, workshop presso l'Ateneo oppure presso altre istituzioni in Italia o all'estero.

Per ognuna di queste ultime attività si prevede una forma di certificazione basata sulla frequenza ed il conseguimento di specifici obiettivi didattici. Le attività svolte all'esterno del Corso di Dottorato per consentire l'acquisizione di crediti formativi devono essere previamente autorizzate dal Coordinatore, sentito il parere del docente tutor di cui all'art. 14 del presente regolamento, qualora si tratti di periodi inferiori o uguali ai sei mesi e dal Collegio dei Docenti per periodi di formazione superiori ai sei mesi. Nel caso di dottorato in cotutela internazionale o di svolgimento di parte del dottorato all'estero saranno riconosciute le attività in lingua straniera previste dall'università partner.

5. Fermo restando che la frequenza alle attività previste annualmente all'interno del dottorato è obbligatoria, il dottorando, fatti salvi i casi che giustifichino la sospensione temporanea del Corso di dottorato secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo art. 18, non può partecipare a meno del 75% dell'attività prevista, comunque giustificando le assenze.

6. Al momento della pubblicazione dell'attività formativa prevista per ciascun anno di corso il Collegio stabilisce le eventuali modalità di verifica dell'apprendimento in relazione alle attività formative di propria competenza.

7. Entro il primo anno ciascun dottorando dovrà procedere alla definizione del progetto di ricerca e alla impostazione del lavoro di tesi.

8. Le attività formative del secondo e del terzo anno dovranno comprendere la partecipazione attiva di ogni dottorando a seminari in cui esporre lo stato di avanzamento della propria ricerca.

9. Tutte le attività formative saranno certificate e riportate, a cura dei dottorandi, su appositi registri personali la cui supervisione sarà demandata ai rispettivi tutor. Le attività formative saranno sottoposte a verifica periodica da parte dei tutor. L'ammissione alle successive annualità, su delibera del Collegio dei Docenti, verrà subordinata alla certificazione, da parte dei tutor, delle attività formative e dello stato di avanzamento del lavoro di ricerca, riportate sul registro di ogni dottorando, debitamente compilato e firmato dal tutor.

10. L'inizio delle attività del Dottorato decorre dal 1 novembre.

Art. 11 – Manifesto degli Studi

1. Prima dell'inizio di ciascun anno accademico, il Collegio dei Docenti approva il Manifesto degli Studi, che viene pubblicato sul sito web del Dottorato.
2. Il Manifesto degli Studi deve contenere:
 - a) le disposizioni relative ad attività formative, propedeutiche e/o integrative;
 - b) le modalità di eventuale svolgimento e frequenza di attività formative all'estero;
 - c) le modalità di valutazione e di verifica dell'attività didattica svolta;
 - d) le modalità di riconoscimento dei crediti, comprensivi delle regole della corrispondenza tra crediti formativi previsti dal corso e crediti acquisibili presso altre istituzioni universitarie, nazionali o estere.
3. Ogni attività che consente il conseguimento di crediti è soggetta a valutazione da parte del tutor e va approvata dal Collegio dei Docenti.

Art. 12 – Requisiti di ammissione

I requisiti di ammissione al Dottorato sono quelli previsti nell'art. 10 del Regolamento di Ateneo, secondo i termini e le decorrenze espressamente indicati nel bando di ammissione.

Art. 13 – Modalità di selezione

1. L'accesso al Dottorato avviene tramite una procedura di selezione che prevede la valutazione comparativa dei titoli e dei progetti di ricerca presentati. Sulla base dell'esito di tale valutazione, la Commissione decide l'ammissione alla prova orale dei candidati giudicati rispondenti ai criteri di valutazione prefissati.
2. La prova orale consisterà in un colloquio nel corso del quale vengono accertati:
 - a. il livello delle conoscenze possedute dal candidato nell'ambito disciplinare di riferimento del progetto di ricerca presentato;
 - b. il possesso di competenze linguistiche attive e passive, oltre che nella lingua italiana, di almeno una lingua straniera a scelta tra inglese, tedesco, francese e spagnolo, e di competenze passive in almeno una seconda lingua straniera;
 - c. l'attitudine del candidato alla ricerca, verificata anche attraverso una discussione del progetto di ricerca presentato.
3. L'ammissione al Dottorato avviene in base alla graduatoria generale di merito redatta dalla competente Commissione fino alla concorrenza del numero dei posti stabiliti dal bando.
4. La Commissione, nominata dal Rettore sentito il Collegio dei Docenti, è formata da 5 componenti individuati tra i professori, ricercatori universitari, ricercatori universitari a tempo determinato dell'Università eCampus, appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso.
5. La Commissione può avvalersi, compatibilmente con le attività da svolgere, di strumenti telematici.

6. Nella prima seduta la Commissione giudicatrice predetermina i criteri da utilizzare per l'attribuzione di un punteggio ai titoli, al progetto di ricerca e alla prova orale, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati ai comma 7 e 8 del presente articolo.

7. La valutazione dei titoli e del progetto di ricerca prevede l'attribuzione di un punteggio massimo di 50 punti secondo i seguenti criteri:

- a. fino a 10 punti per voto di laurea (media dei voti nel caso di laureandi);
- b. fino a 5 punti per le pubblicazioni scientifiche;
- c. fino a 5 punti per gli elementi del curriculum, quali:
 - i. l'attività di formazione e/o ricerca effettuata presso Università o presso qualificati enti e/o istituzioni italiani o stranieri;
 - ii. l'attività di partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e internazionali;
 - iii. l'attività di relatore a congressi e convegni;
 - iv. le competenze linguistiche;
- d. fino a 30 punti per il progetto di ricerca.

È ammesso all'orale il candidato che abbia conseguito punteggio pari o superiore a 35.

8. La valutazione della prova orale prevede l'attribuzione di un punteggio massimo di 50 punti secondo i seguenti criteri:

- a) per la presentazione e discussione del progetto di ricerca fino a un massimo di 30 punti;
- b) per la presentazione delle esperienze di ricerca precedenti fino a un massimo di 5 punti;
- c) per la motivazione allo specifico percorso formativo del dottorato di ricerca fino a un massimo di 5 punti;
- d) per la conoscenza della lingua inglese fino a un massimo di 10 punti.

Art. 14 – Tutor

Successivamente all'ammissione, il Collegio dei Docenti designa al suo interno per ciascun corsista, sentito il medesimo, un tutor incaricato di seguirne ed orientarne la formazione e la ricerca, anche tenuto conto del progetto e degli specifici interessi di ricerca del dottorando. Tale tutor avrà il compito di seguire la formazione scientifica del dottorando nel corso del primo anno.

Art. 15 – Diritti e doveri dei dottorandi

- 1. I diritti e i doveri dei dottorandi sono quelli stabiliti Regolamento di Ateneo agli articoli 15-19.
- 2. È diritto dei dottorandi avere uno o più rappresentanti nel Collegio dei docenti del Dottorato, secondo i termini e le finalità previste all'art. 6, comma 5 del presente regolamento.

Art. 16 – Relatore di tesi

1. Il Relatore di tesi (o Supervisore) viene proposto dal dottorando tra i membri del Collegio dei Docenti alla fine del primo anno di corso e viene designato dal Collegio, che può decidere di affiancargli in qualità di esperto un secondo Relatore di tesi. A partire dalla sua nomina il Relatore di tesi assume anche la funzione di tutor del dottorando.
2. Nel caso di un secondo Relatore di tesi questi può essere scelto anche al fuori del Collegio, fra esperti italiani e/o stranieri particolarmente adatti a seguire una tesi di argomento eminentemente specialistico. In questo secondo caso il Relatore di tesi esterno deve essere proposto da almeno due membri del Collegio dei Docenti ed accettato dal Collegio stesso.
3. Nel caso di un accordo con Università straniera, il dottorando dovrà essere seguito da un Relatore italiano e da uno straniero secondo le norme previste dall'accordo medesimo.
4. Il Relatore di tesi è responsabile dell'inserimento del dottorando nell'attività di ricerca del Dottorato e si impegna ad affiancarlo nella proposta e nella pianificazione del piano di studi individuale. Assiste il dottorando, verificandone l'attività ed il rispetto delle norme, anche comportamentali, ritenute fondamentali per il valore del Dottorato e per la crescita scientifica e professionale dei suoi dottorandi.
5. Il Collegio dei Docenti può revocare l'incarico di un Relatore di tesi che non ottemperi a tali obblighi.

Art. 17 – Valutazione della tesi

1. Al fine del conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca, il dottorando deve presentare, entro il mese di settembre del terzo anno, in base al calendario fissato a livello di Ateneo, domanda di ammissione all'esame finale.
2. Il Collegio dei Docenti, entro il mese di ottobre, acquisito il parere del/i Relatore/i, approva la richiesta di ammissione all'esame finale. Conformemente alle scadenze indicate nel Regolamento e nelle linee guida di Ateneo, il Collegio individua due o più valutatori (di seguito denominati anche "referees") scegliendoli tra docenti e tra ricercatori di enti italiani o stranieri di elevata qualificazione, esterni all'università e agli altri eventuali soggetti che concorrono al Dottorato.
3. Ai valutatori spetta il compito di esprimere, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al successivo comma 4, un giudizio analitico scritto sulla tesi e di proporre l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi qualora siano necessarie significative integrazioni o correzioni.
4. I candidati, non appena abbiano comunicazione dei valutatori indicati dal Collegio dei Docenti, provvedono ad inviare a ciascuno di essi:
 - a) una copia della propria dissertazione;
 - b) una relazione sulle attività che sono state svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni.
5. La tesi di dottorato viene discussa secondo il calendario che sarà definito dal Collegio di Docenti.
6. Nel caso di percorsi di dottorato in cotutela di tesi si possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo.

Art. 18 – Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo

1. Acquisiti i pareri finali dei valutatori il Collegio dei Docenti propone al Rettore l'istituzione delle Commissioni giudicatrici. Nel caso di percorsi di dottorato in cotutela di tesi le Commissioni saranno designate conformemente alle disposizioni previste dagli accordi di cotutela stessi.
2. Ciascuna Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore entro e non oltre il novantesimo giorno successivo alla trasmissione della delibera di designazione dei componenti all'ufficio che

gestisce le carriere dei dottorandi ed è tenuta a concludere i lavori nei novanta giorni successivi.

3. La Commissione si compone di almeno tre membri scelti tra docenti e ricercatori di enti italiani o stranieri, specificatamente qualificati nelle tematiche oggetto della tesi. La maggioranza della Commissione è costituita da docenti esterni all'Ateneo sede del Dottorato.

4. La Commissione può essere integrata da un massimo di due esperti, anche stranieri, di elevata qualificazione appartenenti a enti e strutture pubbliche e private.

Art. 19 – Esame finale e Conseguimento del titolo

1. L'esame finale consiste nella discussione pubblica della tesi finale avanti la Commissione giudicatrice. Il Collegio, valutate le singole circostanze, può deliberare che il candidato discuta la tesi avvalendosi di strumenti di comunicazione a distanza.

2. I dottorandi devono inviare, non appena resa nota la Commissione giudicatrice, una copia della tesi a ciascuno dei componenti.

3. La data d'esame viene comunicata ai dottorandi all'indirizzo di posta elettronica loro attribuito dall'Università o viene resa nota mediante pubblicazione sul sito dell'Università.

4. Al termine della discussione la Commissione formula un giudizio per ciascun candidato. I giudizi costituiscono parte integrante del verbale dell'esame finale di dottorato.

5. La tesi può essere approvata o respinta.

6. Nel caso sia respinta lo studente decade dal Corso di Dottorato; in caso di approvazione, la Commissione con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.

Art. 20 – Modifica del Regolamento interno del Corso di Dottorato

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 7 del Regolamento di Ateneo, ogni modifica al presente Regolamento successiva all'approvazione da parte del Senato Accademico, purché non comportante deroghe al regolamento di Ateneo, deve comunque essere approvata dalla maggioranza qualificata dei 2/3 del Collegio stesso ed entrerà in vigore dall'inizio dell'a.a. successivo.

Art. 21 – Disposizioni transitorie e finale

1. Per quanto non espressamente menzionato nel presente Regolamento vale quanto stabilito nella vigente normativa nazionale e nel Regolamento di Ateneo.

2. Ai sensi dell'art. 32 comma 3 punto 5 dello Statuto dell'Università, in via transitoria e fino alla costituzione ed insediamento degli organi previsti dal medesimo Statuto, le funzioni attribuite dal presente Regolamento al Senato Accademico sono svolte dal Comitato Tecnico Ordinatore.